

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
DELIBERA N. 32 DEL VERBALE N. 12 DEL 28/09/2020

ART. 1 Il presente Regolamento disciplina e organizza le attività del Collegio dei Docenti dell'IIS "Concetto Marchesi".

COMPETENZE

ART. 2 La composizione e le funzioni del Collegio sono quelle assegnate dal D.Lgs 16-4-1994 n.° 297 e dalla normativa successiva.

COMPOSIZIONE

Art. 3 Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 297 del 16/4/94 e della L. 107 del 13/07/2015 fanno parte di diritto del Collegio dei Docenti tutti i docenti dell'organico dell'autonomia funzionale dell'istituto (a tempo indeterminato e determinato). I docenti in servizio in più Istituti appartengono al Collegio dei Docenti in tutti gli Istituti in cui prestano servizio. I docenti dell'Istituto fanno parte di diritto del Collegio senza che debba intervenire un apposito atto di nomina; pertanto tale organismo si costituisce automaticamente all'inizio di ciascun anno scolastico. Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico o, in caso di sua assenza, dal Primo Collaboratore del D.S.

Art. 4 Il D.S. quale presidente del Collegio dei Docenti, partecipa, con diritto al voto, a tutte le deliberazioni del predetto organo collegiale; partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni nelle quali il Collegio dei Docenti procede all'elezione dei rappresentanti dei docenti in altri organi collegiali.

Art. 5 La partecipazione alle sedute del Collegio dei Docenti di norma non è aperta alle componenti estranee al Collegio stesso; tuttavia è consentito l'intervento di esperti esterni per la trattazione e l'approfondimento di specifiche tematiche didattiche, come risulterà nell'o.d.g della convocazione. Durante la seduta è richiesto un comportamento che consenta a tutti un'attiva partecipazione ai lavori.

Funzionamento

Art. 6 Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico. Si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; in questo ultimo caso il Dirigente Scolastico ha l'obbligo di convocare il Collegio sulla base, evidentemente, dell'Ordine del Giorno indicato nella richiesta presentata da almeno un terzo dei componenti il Collegio. Il Collegio dei Docenti è convocato dal Dirigente Scolastico, nel rispetto del tetto fissato dalla programmazione annuale delle quaranta ore e in relazione alle scadenze indicate dal Ministero.

Art. 7 La convocazione del Collegio dei Docenti deve essere disposta con congruo preavviso non inferiore a cinque giorni, esclusi i festivi e le domeniche rispetto alla data delle riunioni. In caso di urgenza i tempi di preavviso possono essere ridotti, ma non inferiori a 48 ore. La convocazione deve contenere: data, ora e luogo/modalità (in presenza o a distanza) della riunione; ordine del giorno; durata dei lavori. L'avviso avviene con comunicazione ufficiale sul sito della scuola e/o via e-mail.

Art. 8 L'Ordine del Giorno degli argomenti da sottoporre al Collegio è determinato dal Dirigente Scolastico, sentiti i collaboratori e i membri dello staff. All'inizio della seduta possono essere

proposte modifiche alla successione degli argomenti all'ordine del giorno dal Dirigente Scolastico o da almeno un terzo del Collegio. L'O.d.G. dovrà sempre contenere al primo punto la voce "Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente" e come ultimo punto la voce "Eventuali comunicazioni del D.S. e dei componenti del Collegio.". La documentazione necessaria all'esame degli argomenti all'o.d.g. viene messa a disposizione dei docenti con un anticipo di almeno due giorni rispetto al giorno dell'adunanza.

Art. 9 Ad apertura di seduta il Dirigente Scolastico verifica l'esistenza del numero legale, metà più uno dei componenti in carica (quorum costitutivo); qualora tale numero non sia raggiunto, ne fa fare atto verbale e il Collegio si ritiene riconvocato in data da stabilirsi dal Dirigente Scolastico. Il numero legale deve sempre sussistere durante la seduta per la validità della stessa e delle delibere assunte. Il Dirigente Scolastico può ripetere l'accertamento dell'esistenza del numero legale di sua iniziativa o su richiesta di almeno un componente del Collegio in qualunque momento della riunione.

Art. 10 Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, ad eccezione dei casi in cui speciali disposizioni non prescrivano diversamente. Comunque la votazione è da ritenersi valida solo se la somma dei voti favorevoli, contrari e astenuti è superiore alla metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità prevale il voto del Presidente. La votazione si effettua per alzata di mano. Occasionalmente essa potrà essere effettuata per appello nominale (i docenti vengono chiamati in ordine alfabetico), su richiesta, regolarmente approvata, di almeno uno dei componenti il Collegio. Nel caso in cui il collegio si svolga in modalità on line la votazione avverrà con strumenti telematici. I docenti riceveranno via mail il report delle votazioni con le percentuali dei votanti e, in caso di votazione palese, l'elenco nominale dei voti espressi.

Art 11. La presentazione di mozioni, di qualsiasi tipo, può essere fatta oralmente; la mozione deve però pervenire al Presidente mediante testo scritto, prima di essere messa ai voti. Nel caso che un docente, o un gruppo di docenti, nel corso del dibattito, intenda avvalersi di tale diritto e ne faccia richiesta, il presidente ha l'obbligo di procedere alla sospensione della seduta per almeno dieci minuti. Tutti i membri dell'Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione. Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento. Si ritiene utile fissare, normalmente, in cinque minuti il limite di durata massima di ogni intervento. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta. Le votazioni sono indette dal Presidente e, al momento delle stesse, nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.

Art. 12 Le funzioni di segretario sono attribuite dal D.S. ad uno dei collaboratori, che procede alla stesura del verbale della riunione. Copia di tale verbale sarà, di norma, resa disponibile ai docenti contestualmente alla convocazione della successiva riunione.

I lavori del Collegio si aprono con l'approvazione del verbale della seduta precedente; con decisione unanime è possibile astenersi dalla lettura dello stesso, salvo il diritto d'intervento per chi intenda proporre rettifiche. Eventuali puntualizzazioni al verbale devono essere presentate, dagli interessati, mediante testo scritto, specificando se si tratta di modifica, integrazione o aggiunta e a quali parti del verbale stesso debbano essere riferite. Tali integrazioni, dopo discussione, saranno poste, unitamente al verbale, all'approvazione del C.d.D. e trascritte dal segretario nel verbale della seduta in corso.

Art. 13 Nel verbale non è necessario riportare integralmente e minuziosamente tutte le opinioni espresse dai singoli componenti (a meno che questi non lo richiedano espressamente: in tal caso il loro intervento deve essere fornito immediatamente e per iscritto al verbalizzante); è quindi sufficiente il riassunto chiaro e fedele di quanto è stato dichiarato dai componenti.

Il segretario, per agevolare il processo di verbalizzazione, può registrare l'audio delle adunanze. Tale registrazione non può essere diffusa né comunicata a terzi e sarà distrutta dopo l'approvazione del verbale.

Art. 14 Il Presidente provvede al buon andamento dei lavori del Collegio, mette in discussione gli argomenti all'o.d.g., ne può proporre la sospensione o il rinvio, concede la parola a chi la chiede nell'ordine nel quale sono state fatte le richieste d'intervento, regola la discussione, indice le votazioni e ne proclama l'esito.

Art. Ogni docente può prendere la parola, nella forma più succinta, unicamente per fatto personale, per mozione d'ordine, e per dichiarazione di voto. Chi vuole che il suo intervento venga ripetuto testualmente a verbale è tenuto a darne lettura al Collegio e a consegnarlo al verbalizzatore entro la fine della seduta.

Art. 16 La seduta non può essere chiusa prima che il Collegio abbia deliberato su tutti gli argomenti posti all'o.d.g.; tuttavia, su proposta del presidente o della maggioranza del Collegio, la riunione può essere sospesa e aggiornata, sempre, però, che sia stato esaurito il tempo della durata dei lavori previsto nella convocazione.

ART. 17 Il Collegio può prendere in esame, su richiesta di un terzo dei componenti, eventuali motivate proposte di modifica del Regolamento. Per l'approvazione di tale proposta è richiesta la maggioranza assoluta (la metà più uno dei votanti).

ART. 18 Il presente regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione da parte del Collegio dei docenti avvenuto in data 28/09/2020. Quanto non previsto viene disciplinato dalle norme vigenti in materia

IL PRESENTE REGOLAMENTO VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI E HA VALIDITA' FINO A NUOVE DISPOSIZIONI MINISTERIALI O FINO A RICHIESTA DI MODIFICA DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI

Il Dirigente Scolastico
Lucia Maria Sciuto